



COMUNE DI CASELETTE

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA
CELLULARE, RADIOTELEVISIVI E
RADIODIFFUSIONE**

Novembre 2004

ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono oggetto del presente regolamento:

La localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti radioelettrici, comprensivi degli impianti fissi di telecomunicazioni per telefonia cellulare, radiotelevisivi, radiodiffusione, radar, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hertz e 300 Ghz eccezion fatta per i casi di cui al successivo art. 8 del presente regolamento.

La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo è comunque subordinata alla condizione che, negli spazi – aperti o chiusi – di fruizione, l'esposizione al campo elettrico ed al campo magnetico sia contenuta entro i limiti e le prescrizioni dettati dalla normativa vigente.

Il presente regolamento ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L. 22/02/2001 n. 35 disciplina il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizza l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

ART. 2 AMBITI TERRITORIALI E LIMITI

2.1 Definizione ambiti territoriali

L'ambito di applicazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è l'intero territorio comunale.

Si definiscono per l'applicazione del presente Regolamento i seguenti ambiti territoriali principali:

Centro storico (CS): porzioni di territorio con nuclei edilizi di antica formazione e soggetta alle prescrizioni del medesimo articolo.

Territorio urbanizzato (TU): si definisce come "territorio urbanizzato" quella parte di territorio comunale definita dal Piano Regolatore Comunale come aree residenziali, aree a prevalenza residenziale, aree produttive destinate alla localizzazione di impianti industriali, artigianali e commerciali, nonché quelle aree con tempi di permanenza, previsti per le attività ammesse dal Piano Regolatore Generale Comunale, non inferiori alle 4 ore.

Aree sensibili (AS): sono così definite le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, case di cura e di riposo, edifici per la residenza collettiva, nonché altre aree, le cui caratteristiche di utilizzo e tipologia di attività siano sostanzialmente riconducibili a quelle sopraelencate.

Territorio extra-urbano (TEU): è definito come la parte restante del territorio comunale, non individuato come Territorio urbanizzato o Centro storico o Aree sensibili, e caratterizzato da tempi di permanenza, previsti per le attività ammesse dal Piano Regolatore Generale Comunale, inferiori alle quattro ore.

2.2 Limiti previsti in relazione agli ambiti territoriali

I limiti di esposizione, previsti dal presente regolamento, sono quelli definiti nel D.M. 381/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana".

I suddetti valori sono stabiliti in relazione alla durata della permanenza dei soggetti esposti all'interno dell'area considerata.

In particolare, viene posta particolare attenzione alle aree ed agli edifici adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore, definiti nel presente regolamento con il termine "Territorio urbanizzato". Nell'art. 4, comma 2, del D.M. 381/98, vengono infatti definiti, in

via cautelativa, valori di esposizione inferiori rispetto a quelli previsti nella tabella I del D.M. sopra citato.

Infine, per quanto concerne il "Territorio extra urbano", come definito nel presente regolamento, i limiti da rispettare sono quelli indicati nella tabella I del D.M. 381/98.

ART. 3 VOLUME DI RISPETTO E FASCIA DI RISPETTO

Il volume di rispetto viene definito, per gli impianti radioelettrici, comprensivi degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, radiotelevisivi, radiodiffusione, radar come quella porzione di spazio contenuta in un parallelepipedo regolare con base rettangolare, secondo i modi e le procedure stabiliti dalla Regione Piemonte.

La definizione della dimensioni del parallelepipedo per ogni impianto rappresentante il volume di rispetto sono determinate nel parere sanitario dell'A.R.P.A..

Viene altresì definita una fascia di rispetto, non inferiore alla distanza di 200 metri, ai sensi dell'art. 4, dal punto di localizzazione dell'impianto rispetto agli edifici delle aree sensibili, così come definite dal presente regolamento.

ART. 4 DOMANDE E PROGETTAZIONE

4.1 Prescrizioni di carattere urbanistico – Centro storico (CS)

L'installazione di antenne per impianti di telefonia cellulare è di norma vietata nelle vicinanze di immobili sottoposti a tutela ai sensi della L. 1098/39 ovvero sottoposti a salvaguardia ai sensi della L.R. 56/77, nonché nei vecchi nuclei edificati del Comune e più in particolare nelle zone definite CS nelle tavole di P.R.G.C..

4.2 Prescrizioni di carattere urbanistico – parte restante del territorio comunale

Per quanto riguarda la restante parte del territorio comunale, le antenne per la telefonia cellulare dovranno essere installate su supporti già esistenti ogni qual volta questo risulti possibile.

Gli impianti dovranno essere collocati prioritariamente sulle aree ed edifici pubblici identificati nella planimetria allegata, per i quali l'Amministrazione Comunale ha già svolto autonome valutazioni sulla capacità delle stesse di garantire idonea copertura del territorio.

In caso di impossibilità, esclusivamente per ragioni tecniche dimostrate, di utilizzare tali siti potranno essere valutate ubicazioni diverse preferendo installazioni sulle coperture degli edifici.

Sono da escludersi, di norma, le installazioni:

- A una distanza inferiore a 200 metri, misurata in proiezione orizzontale, dal punto di localizzazione dell'impianto rispetto agli edifici delle aree sensibili, così come definite dal presente regolamento, anche qualora questi ricadessero sul territorio di un altro Comune;
- Su edifici delle aree sensibili;
- In facciata degli edifici;
- A quota superiore a quella stabilita dalla normativa di sicurezza sul volo degli aeromobili;

La collocazione dell'impianto deve essere tale da rendere minore possibile l'impatto ambientale, visivo, di emissione elettromagnetica, anche tramite il ricorso ad opere di mimetizzazione e/o schermatura.

In ogni caso, la richiesta di installazione dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto ambientale, corredato di documentazione fotografica e simulazioni.

L'Amministrazione Comunale, per la realizzazione di nuove antenne in ambiti del territorio, o in prossimità di manufatti e contesti ritenuti particolarmente significativi, potrà avvalersi di concorsi di idee.

L'installazione e/o modifica degli impianti di teleradiocomunicazione è soggetta a Permesso di Costruire, nel rispetto delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni del presente Regolamento.

4.3 Domande di autorizzazione

Le domande di installazione o modifica degli impianti, redatte su Schede A e B debitamente aggiornate e compilate, devono esser presentate al Sindaco, integrate dalla seguente documentazione:

1. Parere sanitario rilasciato dall'A.R.P.A.;
2. Scheda tecnica con indicato il tipo di antenna, altezza dal centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
3. Dichiarazione del titolare, o legale rappresentante, dell'apparato per radiocomunicazioni attestante la potenza media fornita al sistema irradiante per ogni frequenza, unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;
4. Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, compilati con incremento da 1° ad un massimo di 10°, a partire da 0° fino ad almeno 180° per il diagramma orizzontale, e compilati con incremento da 1° ad un massimo di 3° a partire da 0° fino ad almeno 90°, per il diagramma verticale. In tali diagrammi dovranno essere riportati, per ogni angolo, l'attenuazione di dB del campo (o del campo relativo E/E₀);
5. Estratto del P.R.G.C. vigente dell'area interessata con indicazione dell'area di intervento;
6. Estratto di mappa catastale in scala 1:1500 della zona circostante il punto di installazione;
7. Planimetria aggiornata in scala 1:1500 o 1:2000 con indicate le curve di livello altimetriche, il punto di installazione e le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda con indicati i piani fuori terra nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione ed il Nord geografico;
8. Sezione tipo sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna;
9. Documentazione fotografica del luogo;
10. Piante, prospetti e sezioni significative della zona di intervento debitamente quotati ed in scala inferiore a 1:100;
11. Particolari costruttivi riferiti ai manufatti supportanti l'impianto;
12. Progetti elaborati ai sensi della L. 46/90, D.P.R. 447/95 e della L. 36/2001;
13. Autodichiarazione del/i tecnico/i incaricato/i con l'indicazione di:
 - Titolo di studio ed iscrizione ad albo professionale, possesso della dichiarazione ministeriale di titolarità per progettazione o D.L. per la parte telefonica rilasciata dal Ministero (D.M. 23.05.1992 n. 314 allegato 13);
 - Iscrizione all'Albo Nazionale Verificatori C.C.I.A.A.;

14. Dichiarazione (o fotocopia autenticata) dell'autorizzazione ministeriale rilasciata all'impresa installatrice, prevista dal D.M, 314/92 per installare impianti di 1° grado e dell'attestato di avvenuto versamento della quota annuale;
15. Dichiarazione congiunta del proprietario e del tecnico progettista dell'impianto di terra con dichiarati i parametri di calcolo di cui alle norme CEI81.x;
16. Segnalazione del responsabile della sicurezza e/o dell'impianto.

In caso di domande di installazioni di impianti eccessivamente vicini ad altri esistenti, il Comune può disporre forme di concertazione tra diverse concessionarie per adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche per garantirne la distribuzione territoriale degli impianti.

In caso di mancanza di accordo tra le concessionarie, il Comune può autorizzare la realizzazione dell'impianto, a condizione che sia in co-utenza con altro impianto esistente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

4.4 Ulteriori prescrizioni

Per quanto riguarda l'installazione di impianti radioelettrici nuovi od esistenti entro il territorio comunale questi dovranno essere progettati e/o adeguati secondo le prescrizioni della L. 46/90 nonché, per gli impianti di telefonia, del D.M. n. 314 del 23/05/92 e della L. 36/2001, fatte salve le prescrizioni della vigente normativa.

ART. 5 VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile di Area competente, con validità pari ad anni 5.

L'eventuale rinnovo va richiesto con un mese di anticipo, compilando il modulo A senza produrre allegati, dichiarando nello stesso che nulla è cambiato rispetto a quanto indicato nel progetto presentato con la prima richiesta di autorizzazione (riportando gli estremi della stessa).

Il gestore è tenuto ad apportare eventuali migliorie tecniche che diano maggiori garanzie ambientali e sanitarie.

ART. 6 VIGILANZA E CONTROLLI

Le funzioni di controllo e vigilanza nonché delle prescrizioni sotto i profili ambientali e sanitari saranno svolte dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, dai competenti Uffici Tecnici del Comune e dal Servizio competente dell'A.S.L. 5.

ART. 7 RESPONSABILITA' E SANZIONI

L'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e delle altre norme di legge è a carico dei responsabili tecnici, dei proprietari e dei legali rappresentanti degli impianti.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione previsti dalla normativa vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.032,00 (£. 2 milioni) ad €. 309.874,00 (£. 600 milioni), di cui all'art. 15, comma 1, della L. 36/2001. Le sanzioni saranno irrogate dalle autorità competenti, individuate dai decreti di cui all'art. 4, comma 2, della L. 36/2001, sulla base degli accertamenti effettuati dall'A.R.P.A..

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque installi un impianto senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 4.3 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione pecuniaria da €. 1.032,00 (£. 2 milioni) ad €. 10.329,00 (£. 20 milioni) e alla **rimozione** dell'impianto.

Nel caso di esecuzione di installazioni od esercizio di impianti non conformi al disposto del presente regolamento o della normativa in materia, si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o titolare. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire accertata la regolarizzazione dello stesso alle prescrizioni del presente regolamento ed alla normativa vigente, fatte salve altre eventuali disposizioni di legge.

ART. 8

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- Nei casi di esposizione intenzionale per gli scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico si applicano esclusivamente le disposizioni previste dagli artt. 10 e 12 della Legge 36/2001
- Agli impianti fissi con potenza efficace in antenne minore o uguale a 5 watt ed agli apparati di radioamatori con l'obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
- agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'A.R.P.A..

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente Regolamento che risulteranno in contrasto con le norme attuative emanate ai sensi della L. 36/2001, saranno oggetto di conseguenti e successive modifiche.

**SCHEDA A
AL SINDACO DEL COMUNE DI CASELETTE**

OGGETTO: *domanda di autorizzazione/rinnovo di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di radiodiffusione per telefonia cellulare.*

Il sottoscritto _____
titolare o rappresentante legale della Società _____
con sede in (Comune) _____ C.A.P. _____ Indirizzo _____
_____ n. civico _____ Tel. _____ fax _____
e-mail _____

CHIEDE

Il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di radiodiffusione per telefonia cellulare così identificato:

Nome convenzionale della stazione: _____

Sigla della stazione o ID _____

Comune _____ C.A.P. _____

Indirizzo _____ n. civico _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dalla normativa in materia, in caso di dichiarazione o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000).

DICHIARA

Che non sono avvenute variazioni in merito ai locali, alle strutture, alle antenne ed agli impianti rispetto alla documentazione agli atti afferente i collaudi.

In fede

SCHEDA B

DATI ANAGRAFICI

Società emittente _____
Propri _____
Città _____ Prov. _____ C.A.P. _____
Indirizzo _____ n. civico _____
Telefono _____ Fax _____
e-mail _____

DATI TECNICI DELL'IMPIANTO

Emittente _____
Nome convenzionale della stazione _____
Sigla della Stazione ID _____
Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____
Località/indirizzo _____ n. civico _____
Frequenza (Mhz) _____
Coordinate (UTM) X _____ Y _____
Sistema di trasmissione (TACS – GSM – DCS – altro) _____
Numero di celle _____
Altezza del centro elettrico del sistema irradiante da terra, m. _____
e dal basamento m. _____ (se posto su edificio)
Quota s.l.m. installazione _____
Potenza media _____ (kW)
Direzione (gradi Nord) _____
Guadagno sistema irradiante _____ (dBi)
Tilt elettrico _____ (gradi)
Tilt meccanico _____ (gradi)
Numero max di portanti _____
Polarizzazione _____
Numero di canali per cella e potenza di canale _____

Marca antenna _____
Modello antenna _____
Responsabile tecnico dell'impianto _____
Firma del titolare o legale rappresentante _____

N.B. La documentazione tecnica dovrà essere dettagliata per ogni trasmettitore, anche se trattasi di più di un trasmettitore per tipo e frequenza, ad eccezione di apparati identici che dovranno solamente essere chiaramente indicati per "doppioni" ma differenziati dalla matricola di fabbrica diversa.